



DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE,
SOCIALI E DELLA FORMAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

IL DIRITTO DEI «SENZA POTERI»?

In memoria di Antonella LECCESE
(1958-2017)

a cura di

Marco Stefano BIRTOLO
Angelo Pio BUFFO

quaderno di **Politica.eu** 2020

PROGETTO GRAFICO a cura di
Paolo Emilio GRECO
per il



CENTRO PROGETTAZIONE GRAFICA & STAMPA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

ISBN 9788896394328
ISSN 2421-4302

LA FRAGILITÀ DEL POTERE E IL POTERE DELLA FRAGILITÀ

ANGELO PIO BUFFO*

1. *L'ineludibile nesso*

«Il potere senza diritto è cieco [...] il diritto senza potere è vuoto»¹.

Norberto Bobbio, con la sua proverbiale chiarezza, fissa e condensa in queste parole le coordinate epistemologiche di una questione giuridico-politica complessa: l'inestricabile e tormentato nesso tra diritto e potere². Tra «due facce della stessa medaglia»³ chiamate o forse «condannate» a una coesistenza problematica. A un rapporto dialettico che lascia trasparire sullo sfondo la sovrapposizione di istanze irrinunciabili: la *legittimità* del potere⁴ e l'*effettività* del diritto.

Due facce strettamente connesse. Accomunate dall'essere cifra dell'uomo e della sua finitudine⁵. Ma anche inscindibilmente unite nella dimensione funzionale. Giacché, per un verso, il potere, in assenza del diritto, si converte facilmente in potenza illimitata e amorfa che finisce per colonizzare ogni spazio vitale e si ritorce contro l'uomo. Diventa, mutuando

* Angelo Pio Buffo, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Foggia. Email: angelopio.buffo@gmail.com.

¹ N. Bobbio, 1999, 186.

² Un nesso che avvince la sfera politica a quella giuridica, le cui reciproche implicazioni, tuttavia, come rilevato da Bobbio, sono state a lungo sottovalutate: «Il concetto principale che gli studi giuridici e quelli politici hanno in comune è in primo luogo il concetto di potere. Avendo frequentato gli uni e gli altri in ragione del mio insegnamento ora di filosofia del diritto ora di filosofia (o di scienza) politica, ho dovuto constatare con una certa sorpresa che i giuristi e i politologi usano lo stesso termine, «potere», di cui gli uni e gli altri non possono fare a meno, ignorandosi quasi completamente a vicenda. Nella sterminata letteratura politologica sul concetto di potere, raramente mi è accaduto di trovare riferimenti alla teoria del diritto. Parimenti, nella teoria generale del diritto, di rado, potrei dire mai, mi è accaduto di trovare un riferimento alle mille sottili e sofisticate variazioni che sociologi e politologi hanno svolto sul concetto di potere in questi ultimi anni». Cfr. Ivi, 185. Il bisogno di «riconciliare» le nozioni politiche, giuridiche e sociologiche del potere, per superare il «caos teorico» che imperversa sul tema, è al centro della densa e originale lettura di B-C. Han, 2019.

³ N. Bobbio, 1999, 185.

⁴ Sulla questione della legittimità del potere si rimanda all'accurata analisi di G. Ferrero, 2019.

⁵ Come testimonia, con specifico riferimento al diritto, il magistero di S. Cotta, 1991 e come si evince, con riguardo al potere, dalla dotta analisi di B. Montanari, 2013, che ne esplora, attraverso il riferimento ai classici della filosofia e ai capolavori della letteratura, l'orizzonte antropologico-esistenziale. Sulla base di una considerazione di fondo: che il potere «è una dimensione esclusivamente umana, che ha la sua cifra nella non accettazione della finitudine. Non accettazione, che è essa stessa una manifestazione della finitudine, perché, se l'uomo si accettasse come ente finito, e traesse le conseguenze sul piano relazionale, realizzerebbe una sorta di condizione umana vissuta in modo "perfetto". La non accettazione della propria finitudine è la conseguenza più evidente della propria imperfezione» (ivi, 177).

il lessico di Weber, *Macht* non *Herrschaft*⁶. E, per l'altro verso, il diritto, sia inteso oggettivamente, come ordinamento coattivo, sia inteso soggettivamente, come pretesa del soggetto meritevole di tutela⁷, spogliato del potere, ha la parvenza di uno «spirito privo di forza»⁸. Non riesce ad incidere sulla *governance* delle democrazie. Poiché rappresenta nient'altro che «una nuvola che galleggia alta sul divenire sociale»⁹.

2. *Reductio ad unum*

La connessione strutturale, si potrebbe dire costitutiva, tra potere e diritto ha percorso trasversalmente la storia delle istituzioni politiche. Non è certamente una prerogativa del nostro tempo. Benché essa abbia assunto, nel corso del Novecento, una fisionomia del tutto peculiare, che merita di essere analizzata per via dell'incidenza che continua a manifestare sulla riflessione giusfilosofica. Difatti, il «secolo lungo [che] non è ancora terminato»¹⁰, perdurante «tempo di transizione»¹¹, proietta ancora sul paesaggio giuridico odierno le sue linee. In perfetta sintonia, del resto, con la continuità dei processi storici che, Blumenberg *docet*, mai si presenta come mera trasposizione (*Umsetzung*) di sostanze ma come ri-assegnazione (*Umbesetzung*) di funzioni¹². E quindi come ventaglio di questioni aperte, di incognite da decifrare, di aree di senso lasciate inesprese che ogni epoca al tramonto consegna in eredità alla successiva.

Da questo punto di vista, la vicenda novecentesca dei rapporti tra potere e diritto appare paradigmatica. Poiché ne ha mostrato, in due opposte direzioni, l'equilibrio precario. Dapprima, con il predominio del potere che ha annichilito il diritto, riducendolo a cinghia di trasmissione della sua volontà, spesso dispotica, a scapito dei principi fondanti la civiltà giuridica. E, successivamente, con la pretesa di ridurre l'esercizio e la legittimazione del potere attraverso l'esclusiva mediazione del diritto¹³. Prospettive speculari, queste, in cui, mutati di segno, permangono gli stessi rischi di sfaldamento della

⁶ Cfr. M. Weber, 1995, 51.

⁷ Sul tema vedi L. Lombardi Vallauri, 1990.

⁸ G. Peces-Barba, 2016, 93.

⁹ P. Grossi, 2018, 1.

¹⁰ Così lo definisce P. Grossi, 2011, 72: «Viviamo in un tempo di transizione. Il secolo lungo, che sta alle nostre spalle ma che prosegue tuttora, il Novecento, ci sta traghettando dal terreno ben definito e sicuro della modernità giuridica verso un'altra sponda che non abbiamo ancora raggiunto; come dicevo, noi siamo oggi a mezzo di un grande guado storico, abbastanza lontani da una riva asciutta e solida di approdo».

¹¹ P. Grossi, 2010, 1091.

¹² Secondo il plesso teorico di H. Blumenberg, 1992, 151-190 che mutua da E. Cassirer la distinzione tra sostanza e funzione.

¹³ «Mentre nel primo caso – afferma T. Greco, 2019, 60 – il potere annichilisce il diritto nelle sue forme e nei suoi contenuti, nel secondo si tratta non soltanto di fare in modo che non ci sia un potere che si impadronisca del diritto, ma anche di istituire una forma politica nella quale “potere” è solo quello autorizzato dal diritto e che si esercita esclusivamente attraverso il diritto. Qui il potere non viene annichilito, ma viene addomesticato, alla stregua di una bestia selvaggia da tenere ben legata».

«medaglia». Entrambe, infatti, conducono nel vicolo cieco di una insidiosa *reductio ad unum*.

Nel primo caso è il potere che «copre il diritto interamente col suo mantello»¹⁴ e lo asservisce per «legittimare l'esercizio brutale di se stesso»¹⁵. È il potere – come testimoniano le tragiche esperienze dei totalitarismi che hanno segnato la prima parte del secolo scorso¹⁶ – che ingloba e corrompe il diritto¹⁷. Riducendolo a pura tecnica, lo perverte alle sue logiche. E arretra la sovranità «nel punto di indifferenza tra violenza e diritto»¹⁸, in quel campo terribile in cui «la violenza trapassa in diritto e il diritto in violenza»¹⁹. E così avvicina pericolosamente il sovrano, nell'ostentato distacco dalla legge, alla Bestia. Entrambi essendo, secondo l'illuminante intuizione di Derrida, oltre o al di fuori di essa²⁰. La *Bête* perché la ignora. Il *Souverain* perché dispone dell'eccezione²¹ ma, soprattutto, come ha sottolineato Agamben, perché può mutare e cristallizzare l'eccezione in regola²².

Nel secondo caso, invece, i rapporti di forza vengono invece capovolti. È «il diritto che assorbe il potere, sperando (e pensando) di esorcizzarlo definitivamente»²³. Occultandone il «volto demoniaco»²⁴: l'inesauribilità del potere *costituente* che si cela dietro il potere *costituito*. Inesauribilità tremenda che, a partire dal secondo dopoguerra, si è tentato in ogni modo di imbrigliare, creando un *Grund* – un collaudato sistema di principi costituzionali e solidi meccanismi istituzionali orientati alla tutela dei diritti fondamentali²⁵ – per attenuare l'impatto dirompente dell'infondatezza della decisione politica. Nella convinzione di porre un freno al potere. Un freno che «non [poteva] che essere un potere

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Cfr. S. Forti, 2015.

¹⁷ Sul tema ha scritto pagine memorabili G. Capogrossi, 1950, 177-207; 1953, 13-47.

¹⁸ G. Agamben, 1995, 38.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ J. Derrida, 2009, 37-38: «il sovrano e la bestia sembrano avere in comune il loro essere al di fuori della legge. È come se entrambi si collocassero, per definizione, lontano o al di sopra della legge, nel non rispetto della legge assoluta, della legge assoluta che stabiliscono o che sono ma che non devono rispettare. L'essere fuori dalla legge può senza dubbio, da un lato, ed è la figura della sovranità, assumere la forma dell'essere al di sopra della legge, e quindi [...] al di fuori della legge; ma l'essere al di fuori della legge può anche, da un lato, ed è la figura di ciò che di solito si intende per animalità o bestialità, individuare il luogo in cui la legge non appare, o non è rispettata, o si fa violare. [...] Condividendo questo comune essere al di fuori della legge, la bestia, il criminale e il sovrano si assomigliano in modo sconcertante; si richiamano e si evocano tra loro, uno con l'altro; c'è tra il sovrano, il criminale e la bestia una sorta di oscura e affascinante complicità, addirittura un'inquietante mutua attrazione, un'inquietante familiarità».

²¹ C. Schmitt, 1972, 35: «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione».

²² Cfr. G. Agamben, 1995, 188.

²³ T. Greco 2019, 63, il quale peraltro precisa come l'idea di esorcizzare il potere celi in realtà il tentativo di creare «poteri altrettanto pervasivi, ma legittimati dal diritto».

²⁴ G. Ritter, 1997.

²⁵ «La scommessa del costituzionalismo – sostiene, a questo proposito, G. Zagrebelsky, 2018, 149 – sta tutta qui: nella capacità della costituzione, posta come *lex*, di diventare *ius*; fuori dalle formule, nella capacità di uscire dall'area del potere e delle fredde parole di un testo scritto per farsi attrarre nella sfera vitale delle convinzioni e delle idee che abbiamo care, senza le quali nessun gruppo umano può esistere e vivere, se non sotto la costrizione della forza ancorché legale, e alle quali si aderisce con calore».

giuridico»²⁶, generatore di uno «spazio nel quale, non solo tutti i rapporti di potere e tra poteri, ma anche tutti i rapporti sociali mediati dal potere, diventano rapporti giuridici»²⁷. Si tratta, in buona sostanza, dell'ideale del *Rule of law*²⁸, espressione del limite, della non dominazione, del bilanciamento. Di un modello istituzionale orientato a «impedire che l'esercizio della volontà di governo assorba completamente la normatività sociale»²⁹. Ma questo freno si è tradotto anche nel paradigma della «democrazia attraverso i diritti»³⁰. Un modello in cui «non è più il diritto ad essere subordinato alla politica quale suo strumento, ma è la politica che diventa strumento di attuazione del diritto, sottoposta ai vincoli ad essa imposti dai principi costituzionali: vincoli negativi, quali sono quelli generati dai *diritti di libertà* che non possono essere violati; vincoli positivi, quali sono quelli generati dai *diritti sociali* che devono essere soddisfatti»³¹.

Anche questa seconda prospettiva, tuttavia, ha palesato zone d'ombra³². Le ha evidenziate, attraverso una serrata critica alle tesi di Ferrajoli, Biagio de Giovanni, ricordando che «il costituzionalismo dei diritti [non basta] ad esaurire la fisionomia delle democrazie»³³. Anzi, che la «deriva pancostituzionalistica»³⁴, smarrendo la connessione tra le radici del potere e la democrazia, rischia paradossalmente di ritorcersi contro la stessa causa dei diritti³⁵. È infatti un errore pensare che la costellazione delle libertà fondamentali possa brillare sulle macerie del potere. Come erronea è la pretesa che «l'indisponibilità dei diritti si sottragga ad ogni formalizzazione dello spazio prodotto dalla decisione politica»³⁶. L'indebolimento del versante politico del potere non è la panacea. Né conduce automaticamente, contro ogni tirannia, al trionfo della democrazia e dei diritti dell'uomo. Al contrario, può portare alla «moltiplicazione incontrollata di sovrani dall'incerta natura, ma di sicuro non innocenti e disinteressati creatori di ordinamenti e di tutele universali»³⁷. Come accade oggi, in un mondo dominato dal «Prometeo finanziario»³⁸ e dalle tecnocrazie. Forze anonime e fluide. Ma non per questo meno insidiose delle forze dispotiche,

²⁶ T. Greco, 2019, 80.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Cfr. G. Pino e V. Villa, 2016.

²⁹ G. Palombella, 2012, 65.

³⁰ L. Ferrajoli, 2013.

³¹ L. Ferrajoli, 2011, 11.

³² Ne dà conto T. Greco, 2019, 82-86, presentando cinque critiche a questa prospettiva (la critica giuridica; teorico-giuridica, teorico-politica, biopolitica, politica).

³³ B. De Giovanni, 2015, 13.

³⁴ Ivi, 328.

³⁵ La negazione del Politico, infatti, produce per De Giovanni «diritti che volteggiano per l'aria, più astratti di ogni giusnaturalismo del passato, che era incardinato in contenitori concettuali più argomentabili e oggi completamente volatilizzati nel mondo globale; diritti in un contrasto fra loro che nessuna autorità è in grado di dirimere». Ivi, 23.

³⁶ Ibidem. Questo aspetto, da una differente angolatura teorica, è stato rimarcato anche da A. Pintore, 2010, 10 secondo cui «prendere i diritti sul serio significa non sottrarli ma immergerli nella discussione politica».

³⁷ Ivi, 8.

³⁸ M.R. Ferrarese, 2017.

tetragone e dal volto ben delineato, del passato. «Finito l'Uno – avverte De Giovanni – potremmo cadere nelle mani del Molteplice»³⁹.

3. Convergenti fragilità

La *reductio ad unum* del binomio potere-diritto, come ha mostrato la storia del Novecento, genera effetti negativi sull'uomo, sulle strutture sociali e sulle istituzioni politiche. Ogni tentativo di eludere questo nesso, di rompere l'unità duale di questa «medaglia» si rivela sterile. Tanto sul piano teorico quanto su quello pratico.

Obliterare una della due facce, come ha recentemente sottolineato Tommaso Greco, serve infatti solamente a «rendere irriconoscibile la medaglia e a lasciare il campo a ciò che, non vivendo di quella relazione, non sarà né Diritto né Potere, ma qualcos'altro di cui ci sfugge la natura e che possiamo immaginare più vicino alla Tecnica o alla Violenza»⁴⁰.

Prendere atto di queste difficoltà e dell'esito controproducente della «lotta mortale»⁴¹ tra diritto e potere costituisce la premessa indispensabile per un generale ripensamento della delicata questione della loro compresenza. Un ripensamento che non può non passare attraverso la consapevolezza della duplice fragilità che unisce i due poli.

Difatti, per un verso, il potere senza il diritto, senza una realtà che ne regolamenti l'esercizio, è fragile. La sua è una fragilità ossimorica. Come ha osservato Bruno Montanari, è la «fragilità dell'onnipotenza»⁴² che corre sul crinale di una tensione perennemente irrisolta tra la sua vocazione all'assolutezza e la perdurante presenza dell'alterità⁴³. Tensione che genera il paradosso della «controfattualità»⁴⁴: per essere effettivo, il potere «deve strutturarsi come *assoluto*» ma, allo stesso tempo, emerge come innegabile dato di fatto che «la sua esistenza materiale *dipende* dalla relazione con coloro che ne sono destinatari»⁴⁵. Si innesca così un meccanismo che avvita il potere nella spirale di una «assolutezza *necessaria* eppure *impossibile*, perché comunque *dipendente* da *altri*»⁴⁶. La sua effettività, infatti, è sempre condizionata⁴⁷, esposta com'è all'incessante dialettica tra obbedienza e disconoscimento, tra riconoscimento e delegittimazione.

Per l'altro verso, anche il diritto senza il potere si impoverisce. Privato della sua *vis creativa* – che non ha solamente un volto demoniaco –, perde il suo orizzonte di senso. E,

³⁹ B. De Giovanni, 2013, 8.

⁴⁰ T. Greco, 2019, 86.

⁴¹ Ivi, 62.

⁴² B. Montanari, 2013, 29.

⁴³ «Il potere è fragile [...] perché non può emanciparsi *strutturalmente* dall'alterità che pur deve *materialmente* dominare». Ivi, 177.

⁴⁴ Ivi, 89.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Ivi, 68.

⁴⁷ «L'effettività, non appartenendo al mondo della *necessità* tipica degli eventi naturali, ma a quello della *possibilità*, nella quale si iscrive ogni opera dell'uomo, è essa stessa una possibilità *dipendente* da un contesto». Ibidem.

con esso, smarrisce la sua capacità progettuale. Non riesce a incidere adeguatamente sulla realtà. E rischia di essere inefficace. La sua, per contro, è una *fragilità dell'impotenza*.

La convergenza di queste due fragilità apre scenari inediti che sfidano la scienza giuridica, in questo scorcio del XXI secolo, a riconnettere diritto e potere, realizzando equilibri e sintesi.

4. Il valore della fragilità

Un àmbito su cui misurare la proficua interazione tra queste due polarità è rappresentato dalla sfera dei *diritti fondamentali*, che riveste una indiscutibile centralità nel quadro del costituzionalismo contemporaneo⁴⁸. Soprattutto da quando, dopo i tristi eventi del secolo scorso e la spaventosa crisi del diritto del secondo dopoguerra, si è consolidata l'esigenza di fare tesoro della «terribile pedagogia della storia»⁴⁹. E di custodire la dignità dell'uomo⁵⁰, lesa dai totalitarismi e dal conflitto bellico.

Esigenze di cui si è fatta carico l'*età dei diritti*⁵¹. Attraverso un lungo processo di positivizzazione, generalizzazione e specificazione delle tutele che ha promosso su scala planetaria la cultura dei diritti. Di diritti la cui inviolabilità, sancita dalle costituzioni, rappresenta il sigillo della *Menschenwürde*⁵², divenuta colonna portante degli ordinamenti giuridici.

I diritti fondamentali costituiscono un terreno fertile su cui ripensare la dialettica tra potere e diritto. Giacché essi si presentano strutturalmente come manifestazioni di una moralità che diventa legge attraverso l'indispensabile mediazione del potere⁵³. Nel loro riconoscimento, infatti, morale, diritto e potere si intersecano per dar vita ai sistemi di garanzie individuali che fondano e legittimano le democrazie liberali. E che trasformano le comunità politiche, ben oltre il circuito in cui si dispiega foucaultianamente il potere di

⁴⁸ Cfr. G. Pino, 2017. Sul tema, di grande interesse sono le riflessioni di R. Bin, 2018.

⁴⁹ G. Capograssi, 1950, 177. Secondo il filosofo di Sulmona, infatti, a partire da quel frangente storico, il compito arduo a cui è chiamata la scienza giuridica è quello di «reintegrare nell'ordine giuridico la vita umana in tutto il suo effettivo contenuto, nel pieno sistema dei suoi fini e interessi vitali, in tutta la ricchezza della sua libertà, dalla vita economica alla suprema vita in Dio» (Ivi, 198).

⁵⁰ «L'impiego della atomica e il programma genocidiario» – sottolineata M. Lalatta Costerbosa, 2019, 125-146 in un interessante contributo che coglie le ambivalenze novecentesche della dignità, la sua ascesa e il suo declino – hanno rappresentato i due «momenti di massima depressione umana e di somma e raccapricciante violenza» (Ivi, 133), a partire dai quali si è sviluppato, come reazione alla ferocia senza limiti del potere, un movimento di rinascita della dignità che non poca influenza ha avuto sull'evoluzione del costituzionalismo. La rilevanza assunta dalla dignità umana nel Novecento ha indotto E. Rippepe 2014, 2 a definire il secolo scorso, «prima ancora e più ancora [che] il “secolo dei diritti” [...] il secolo della “dignità umana”: nozione, ammesso che ve ne sia una, nella quale l'umanità sembra avere ormai individuato la stella polare a cui far riferimento per orientare di comune accordo il cammino da percorrere».

⁵¹ Cfr. N. Bobbio, 1990.

⁵² Cfr. J. Habermas, 2012, 3-31. Sull'argomento si rinvia all'accurata analisi di P. Becchi, 2013.

⁵³ Come sostiene G. Peces-Barba, 1993. A questo proposito, anche Bobbio 1993, VII ricorda come «i diritti fondamentali sono “moralità legalizzata”. Nascono, come vuole il giusnaturalismo, da un'esigenza morale, ma diventano diritto, nel senso proprio della parola, solo attraverso la loro positivizzazione ad opera del potere politico».

disciplinamento, nel grembo protettivo della persona. Di ogni persona. Specialmente quando è esposta all'esperienza del dolore e della vulnerabilità.

In questo campo è possibile superare la *fragilità del potere* (senza diritto) valorizzando il *potere della fragilità*. Qui, infatti, le due polarità si ricongiungono nella traiettoria della Cura⁵⁴. E creano le premesse per convertire in forza la fragilità umana⁵⁵, chiamando gli uomini, esseri indigenti, e le istituzioni che essi creano e in cui essi operano, ad attivarsi per perseguire la misura alta della vita buona proprio attraverso la partecipazione alla sofferenza e all'indigenza altrui. Partecipazione che, incarnandosi nel tessuto sociale, finisce per giocare un ruolo propulsivo, proiettando nello spazio della *polis*, la dimensione della solidarietà. E, con essa, i doveri inderogabili di solidarietà.

Doveri che, additando l'orizzonte della fraternità responsabile⁵⁶, aiutano a ripensare la cittadinanza⁵⁷ e il ruolo delle comunità politiche, impedendo che si uniformino alle logiche del mercato⁵⁸. Doveri senza i quali nessun sistema politico può definirsi autenticamente democratico⁵⁹. Doveri che costituiscono il pilastro su cui sono edificate le libertà fondamentali. Pilastro, tuttavia, spesso non sufficientemente valorizzato, talora finanche misconosciuto. Poiché, purtroppo, si è andata smarrendo la consapevolezza del comune destino che lega l'invulnerabilità dei diritti con la solidarietà dei doveri. Consapevolezza che oggi invece è necessario tornare ad assumere su ampia scala. Perché nessuna tutela è concepibile al di fuori dei meccanismi di armonizzazione e di cooperazione fattiva tra sfera pubblica e privata, tra Stato e individui. Perché, sempre e comunque, «titolare dei diritti è un *soggetto-in-relazione*»⁶⁰, non certamente una monade irrelata. Perché la solidarietà – nel suo duplice versante – la solidarietà «paterna», a trazione verticale, strettamente connessa all'attività dello Stato orientata a sostenere la persona e le formazioni sociali nelle quali opera, e la solidarietà «fraterna»⁶¹, a trazione orizzontale, che anima l'uomo *uti socius* e regge la fitta rete di legami sociali in cui sono presenti anche le logiche della gratuità e del dono – precede e informa l'*ethos* dei diritti.

⁵⁴ Convinto sostenitore, nel dibattito internazionale, della centralità dell'etica della cura per via dei suoi cruciali risvolti politico-istituzionali è V. Held, 2006. Sul tema cfr. anche L. Palazzani, 2017.

⁵⁵ Questo punto è stato analizzato da E. Pulcini, 2009, 228 che ha parlato icasticamente di «potenza della debolezza».

⁵⁶ Orizzonte che, per E. Resta, 2016, dovrebbe portare alla elaborazione di «codici fraterni» sulla base dei quali costruire modelli alternativi alle logiche egoistiche del mercato e dei «globalismi arroganti».

⁵⁷ A. Amato Mangiameli, 2017, 144 evidenzia questo aspetto, precisando che «senza [il dovere di solidarietà] la cittadinanza altro non è che un sistema di diritti *esclusivo* e *privilegiato*, un sistema obiettivamente odioso che [...] finisce col sottrarsi alla disciplina civica per divenire mero fattore di esclusione e di diseguaglianza». Al contrario, con la presenza di tale dovere «la cittadinanza riconquista il *proprium*, il suo autentico portato e, cioè, la capacità di affermare e di promuovere i diritti umani».

⁵⁸ «Il permanere della possibilità di riferirsi alla solidarietà come principio fondativo – afferma S. Rodotà, 2014, 7 – [...] continuamente ci ricorda l'irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato».

⁵⁹ Sul nesso inscindibile tra democrazia e doveri di solidarietà cfr. H. Brunkhorst, 2007, 91-109.

⁶⁰ Così, B. Pastore, 2007, 131 il quale, a tal proposito, rimarca che «i diritti vivono in contesti di interdipendenza. E ciò conduce alla quesitone della loro compostibilità». In questo senso egli sottolinea l'imprescindibile centralità della solidarietà come conseguenza del fatto che «ogni diritto nasce limitato, in quanto, nel sistema della civile convivenza, deve armonizzarsi con i diritti altrui e le esigenze generali riconosciute».

⁶¹ La distinzione tra solidarietà *paterna* e *fraterna* è stata elaborata da S. Galeotti, 1996, 1-23.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AGAMBEN Giorgio, 1995, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*. Einaudi, Torino.

AMATO MANGIAMELI Agata, 2017, «*Il dovere di solidarietà. Spunti di riflessione su Diritto Pubblico e Dottrina Sociale della Chiesa*». In «*Persona y Derecho*», 2017, 2: 133-150.

BECCHI Paolo, 2013, *Il principio dignità umana*. Morcelliana, Brescia.

BIN Roberto, 2019, *Critica alla teoria dei diritti*. il Mulino, Bologna.

BLUMENBERG Hans, 1992, *La legittimità dell'età moderna*. Marietti, Genova.

BOBBIO Norberto, 1990, *L'età dei diritti*. Einaudi, Torino.

ID., 1993, *Introduzione*. In PECES-BARBA Gregorio, *Teoria dei diritti fondamentali*. Giuffrè, Milano.

ID., 1999, *Teoria generale della politica*. Einaudi, Torino.

BRUNKHORST Hauke, 2007, «*Globalizing Solidarity: The Destiny of Democratic Solidarity in the Times of Global Capitalism, Global Religion, and the Global Public*». In *Journal of Social Philosophy*, 2007, 1: 91-109.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1950, «*Il diritto dopo la catastrofe*». In *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 2: 177-207.

ID., *L'ambiguità del diritto contemporaneo*. In Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova (a cura di), *La crisi del diritto*. Cedam, Padova.

COTTA Sergio, 1991, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontogenomologia giuridica*. Giuffrè, Milano.

DE GIOVANNI Biagio, 2015, *Elogio della sovranità politica*. Editoriale Scientifica, Napoli.

DERRIDA Jacques, 2009, *La Bestia e il Sovrano. Volume I (2001-2002)*. Jaca Book, Milano.

FERRAJOLI Luigi, 2011, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*. Laterza, Roma-Bari.

FERRAJOLI Luigi, 2013, *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*. Laterza, Roma-Bari.

FERRARESE Maria Rosaria, 2017, *Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo finanziario*. Il Mulino, Bologna.

FERRERO Guglielmo, 2019, *Potere*. GOG Edizioni, Roma.

FORTI Simona, 2015, *Il totalitarismo*. Laterza, Roma-Bari.

GALEOTTI Serio, 1996, «Il valore della solidarietà». In *Diritto e Società*, 1: 1-23.

GRECO Tommaso, 2019, *Una lotta (quasi) mortale. Diritto e potere nel Novecento giuridico*. In Adriano Ballarini (a cura di), *Novecento del diritto*. Giappichelli, Torino.

GROSSI Paolo, 2011, *Novecento giuridico. Un secolo posmoderno*. Napoli, Arte Tipografica.

ID., 2018, «Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno». In *Questione Giustizia*, 4: 1-7.

HABERMAS Jürgen, 2012, *Il concetto di dignità umana e l'utopia realistica dei diritti dell'uomo*. In ID., *Questa Europa è in crisi*, Laterza, Roma-Bari.

HAN Byung-Chul, 2019, *Che cos'è il potere*. Nottetempo, Milano.

HELD Virginia, 2006, *The Ethics of Care: Personal, Political, Global*. Oxford University Press, Oxford.

LALATTA COSTERBOSA Marina, 2019, *Il Novecento del diritto e le disavventure della dignità*. In BALLARINI Adriano (a cura di), *Novecento del diritto*. Giappichelli, Torino.

LOMBARDI VALLAURI Luigi (a cura di), 1990, *Il meritevole di tutela*. Giuffrè, Milano.

MONTANARI Bruno, 2013, *La fragilità del potere: l'uomo, la vita, la morte*. Mimesis Edizioni, Milano-Udine.

PALAZZANI Laura, 2017, *Cura e giustizia. Tra teoria e prassi*. Edizioni Studium, Roma.

PINO Giorgio, 2017, *Il Costituzionalismo dei diritti. Strutture e limiti del costituzionalismo contemporaneo*. il Mulino, Bologna.

PALOMBELLA Gianluigi, 2012, *È possibile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo*. il Mulino, Bologna.

PASTORE Baldassarre, 2007, *Diritti umani e solidarietà*. In ID., *Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto*, Carocci, Roma.

PECES-BARBA Gregorio, 1993, *Teoria dei diritti fondamentali*. Giuffrè, Milano.

ID., 2016, *Etica pubblica e diritti fondamentali*. Franco Angeli, Milano.

PINO Giorgio e VILLA Vittorio (a cura di), 2016, *Rule of Law. L'ideale della legalità*. il Mulino, Bologna.

PINTORE Anna, 2010, *Democrazia e diritti. Sette studi analitici*. Ets, Pisa.

PULCINI Elena, 2009, *La cura del mondo: paura e responsabilità nell'età globale*. Bollati Boringhieri, Torino.

RESTA Eligio, 2016, *Il diritto fraterno*. Laterza, Roma-Bari.

RIPEPE Eugenio, 2014, *Sulla dignità umana e su alcune altre cose*. Giappichelli, Torino.

RITTER Gerhard, 1997, *Il volto demoniaco del potere*. il Mulino, Bologna.

RODOTÀ Stefano, 2014, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*. Laterza, Roma-Bari.

SCHMITT Carl, 1972, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*. In ID., *La categorie del "politico". Saggi di teoria politica*. il Mulino, Bologna.

WEBER Max, 1995, *Economia e società. Teoria delle categorie sociologiche*. Edizioni di Comunità, Roma.

ZAGREBELSKY Gustavo, 2018, *Diritto allo specchio*. il Mulino, Bologna.

stampato nel mese di ottobre 2020
a Campobasso
presso il Centro Progettazione Grafica & Stampa
dell'Università degli Studi del Molise

ISBN 9788896394328